Non si dovrebbe inoltre nascondere il fatto che — realisticamente parlando — gli aiuti del fondo di contropartita cominceranno ad arrivare con un certo ritardo (forse anche con molto ritardo). Se si considera l'andamento dell'inflazione, le persone bisognose potranno ottenere i beni — ammesso che siano ancora disponibili — solo a prezzi molto più elevati.

4. Conclusioni

4.1. Considerando le persistenti difficoltà di approvvigionamento nelle repubbliche della CSI, difficoltà che aumentano di giorno in giorno, la Commissione dovrebbe incrementare nei limiti del possibile lel forniture di aiuti nelle prossime settimane. Non si tratta di nuove azioni di sostegno, bensì di disporre urgentemente dell'aiuto di 1,25 miliardi di ECU già stanziato dalla Comunità. Dopo verifica della garanzia da parte della Comunità di Stati indipendenti, la prima tranche di 500 milioni di ECU dovrebbe essere messa a disposizione quanto prima.

4.2. Infine il Comitato rimanda alle raccomandazioni formulate nel parere in merito agli accordi europei recentemente ratificati con la Repubblica federativa ceca e slovacca, la Polonia e l'Ungheria [1]. In base a tali accordi, la Comunità europea dovrebbe concedere a questi tre Stati aiuti finanziari finalizzati per consentire l'esportazione di prodotti agricoli in altri Stati limitrofi dell'Est europeo contro valuta pregiata. Questi aiuti dovrebbero essere garantiti per diversi anni e rappresentare al tempo stesso un contributo positivo allo sviluppo economico dell'Europa orientale.

[1] GU n. C 339 del 31. 12. 1991.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 75/129/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti colletivi [1]

(92/C 79/06)

Il Consiglio, in data 27 novembre 1991, ha deciso, conformemente all'articolo 100 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Liverani, in data 21 gennaio 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 gennaio 1992, nel corso della 293ª sessione plenaria, con 91 voti favorevoli, 27 contrari e 12 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato condivide e sostiene la proposta di revisione della Direttiva 75/129/CEE poiché ritiene che essa soddisfi le disposizioni relative ai punti 7, 17 e 18 della Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori così come era stata annunciata nei programmi d'azione della Commissione allegati alla stessa Carta.

1.2. Lo scopo principale della proposta è quello di assicurare che le procedure d'informazione e di consultazione per i licenziamenti collettivi stabilite in base alla Direttiva 75/129/CEE vengano applicate anche alle imprese che effettuano licenziamenti collettivi su proposta o decisione presa dall'impresa che esercita il controllo o dall'amministrazione centrale di un'impresa con più stabilimenti. La questione riveste una particolare importanza nel contesto del « 1992 » e del numero crescente di fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni societarie di natura transnazionale.

[1] GU n. C 310 del 30. 11. 1991, pag. 5.

1.3. Il Comitato ritiene che, per ciò che concerne le imprese controllate da un'amministrazione centrale situata nello stesso Stato membro, in un altro Stato membro o fuori della Comunità stessa, il campo d'azione sia sufficientemente chiaro e realista.

1.4. Il Comitato ritiene che la direttiva sui trasferimenti di imprese richieda una rapida revisione e ritiene che tale revisione sia conforme alla proposta in esame.

2. **Osservazioni particolari**

2.1. La proposta di direttiva che entrerà in vigore attraverso le normative nazionali e/o contratti collettivi appropriati sarà in seguito garantita nella sua esecuzione da procedure giudiziarie che invaliderebbero i licenziamenti collettivi effettuati senza avere osservato le disposizioni della direttiva.

2.2. Il Comitato condivide la scelta della Commissione di utilizzare l'articolo 100 come base giuridica.

2.3. Il Comitato conviene che la proposta di revisione della direttiva si applichi anche agli equipaggi delle imbarcazioni marittime qualora questi non siano sottoposti ad un regime particolare che garantisca loro una protezione equivalente a quella prevista dalla direttiva.

2.4. Il Comitato ritiene, conformemente alla proposta della Commissione, che per datore di lavoro si intenda quella persona fisica o giuridica che sia legata, attraverso un rapporto di lavoro, ad un lavoratore.

2.5. Il Comitato ritiene che l'articolo 1.3 della proposta riguardante l'articolo 4 della Direttiva 75/129/CEE non debba applicarsi nel caso in cui i licenziamenti collettivi siano causati da una cessazione d'attività dettata dalle autorità giudiziarie, ma ritiene che, anche in caso di fallimento di un'impresa o di impedimenti giudiziari che causino licenziamenti collettivi, i lavoratori vittime della situazione debbano essere informati e consultati.

2.6. Il Comitato ritiene che quando un datore di lavoro preveda licenziamenti collettivi questi sia tenuto ad informare immediatamente i lavoratori. Successivamente, e in tempo utile, in vista di pervenire ad un accordo, il datore di lavoro deve avviare consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori che dovrebbero essere indipendenti rispetto agli interessi dei datori di lavoro in questione.

2.7. Il Comitato, pur approvando le disposizioni proposte nell'articolo 2.4 sulle decisioni del datore di lavoro o dell'impresa che controlla il datore di lavoro, giudica altresì necessario tener conto dei fattori economici e sociali senza per questio indebolire la garanzia di un'effettiva parità di trattamento fra uomini e donne [1].

2.8. Per quanto riguarda gli articoli 1.1 e 2.5, il Comitato ritiene che il diritto dei lavoratori di essere informati e consultati debba comunque essere garantito.

2.9. Il Comitato approva le procedure giudiziarie previste all'articolo 5, lettera a). Possono tuttavia darsi circostanze in cui non è fattibile o adeguato rendere nulli e privi di effetti i licenziamenti collettivi (per esempio nel caso in cui l'impresa abbia già liquidato i suoi affari o rischi il fallimento). In circostanze del genere devono essere previsti metodi diversi o aggiuntivi per assicurare l'applicazione della direttiva. Nella proposta si dovrebbero mettere in risalto le misure preventive cui gli Stati membri potrebbero allo scopo di garantire « in tempo opportuno » le procedure di informazione e consultazione stabilite.

2.10. Il Comitato invita il Consiglio ad adottare la proposta quanto prima, e comunque entro il gennaio 1993, e considera che gli Stati membri debbano mettere in vigore tutte le disposizioni legislative e mesure necessarie affinché possano conformarsi ai dettami della attuale direttiva entro un anno a partire dalla sua adozione da parte del Consiglio.

[1] Direttiva del Consiglio del 10. 2. 1975 (GU n. L 45 del 19. 2. 1975).

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Michael GEUENICH

ALLEGATO I

al parere del Comitato economico e sociale

Hanno votato a favore del parere i seguenti consiglieri, presenti o rappresentati:

Abejon Resa, Amato, Aspinall, Ataïde Ferreira, Barbagli, Barrow, Beale, Bell, Bleser, Boisserée, Bonvicini, Bordes-Pages, Bottazzi, Bredima-Savopoulou, Vasco Cal, Carroll, Cassina, Chevalier, Christie, Colombo, van Dam, Decaillon, Diapoulis, Drilleaud, d'Elia, Elstner, Engelen-Kefer, Frandi, Freeman, Gaffron, Giatras, Gomez Martinez, Gredal, Guillaume, Guyau, Hagen, Hovgaard Jakobsen, Janssen, Jenkins, Kafka, Korfiatis, Lappas, Larsen, Laur, Little, Liverani, Löw, Lustenhouwer, Lyons, Maddocks, Margalef Masia, Masucci, Mayayo Bello, Mercier, Meyer-Horn, Mobbs, Molina Vallejo, Moreland, Mourgues, B. Nielsen, P. Nielsen, Noordwal, Ovide Etienne, Pasquali, Pe, Pellarini, Ch. Pelletier, Pompen, Pricolo, Quevedo-Rojo, Ramaekers, Rangoni Machiavelli, Robinson, Saitis, Sala, Sanderson, Santillan Cabeza, Santos, Sauwens, Schade-Poulsen, Schmidt, Sequeira, Silva, Smith, Spyroudis, Strauss, Tixier, Vandermeeren, Vidal, Waldack, Whitworth.

Hanno votato contro il parere i seguenti consiglieri, presenti o rappresentati:

Andrade, Bento Gonçalves, Bernabei, Cavaleiro Brandão, Ceyrac, Delorozoy, van Dijk, Donck, Draijer, Etty, Frerichs, Giacomelli, Giesecke, Hilkens, Jaschick, Kanellopoulos, de Knegt, Nierhaus, Panero Florez, Pardon, R. Pelletier, Petersen, Petropoulos, Proumens, Theonas, Tukker, Wagenmans.

Si sono astenuti i seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati:

Arena, Beltrami, Dunkel, Eulen, Flum, Ghigonis, Groben, Laca Martin, Schmitz, von Schwerin, Thys, Verboven.

ALLEGATO II

al parere del Comitato economico e sociale

Nel corso del dibattito sono stati respinti gli emendamenti riportati qui di seguito, che hanno ottenuto almeno un quarto dei voti:

Punto 2.8

Aggiungere:

«... e che non si debba fissare alcuna soglia numerica.»

Motivazione

Il diritto dei lavoratori di essere informati e consultati lo si può garantire solo se la direttiva non contempla alcuna soglia numerica.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 46, voti contrari: 66, astensioni: 5.

Punto 2.9

Sostituire il capoverso in esame con quanto segue:

«Il Comitato approva l'articolo 1, paragrafo 6, della proposta di direttiva circa l'inserimento nella Direttiva 75/129/CEE di un nuovo articolo 5 bis che prevede la possibilità di procedure giudiziarie ad istanza dei rappresentanti dei lavoratori o dei lavoratori stessi. Il Comitato fa tuttavia presente che, qualora venga dichiarato il fallimento del datore di lavoro, la sanzione che prevede l'annullamento dei licenziamenti collettivi può aggravare le spese di liquidazione e quindi rendere più difficile un eventuale proseguimento, totale o parziale, delle attività dell'azienda con il trasferimento ad un altro datore di lavoro. Il Comitato invita la Commissione a studiare come ovviare a questo tipo di ricadute negative.»

Motivazione

La prima frase approva l'articolo della proposta di direttiva (articolo 1, paragrafo 6) e quindi, in pratica, l'articolo 5 bis da aggiungere dopo l'articolo 5. L'emendamento qui proposto ne migliora la formulazione precisando poi il problema che si pone in caso di fallimento e invitando la Commissione a ricercare una soluzione.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 79, voti contrari: 88, astensioni: 10.
